



Regolamento Elettorale – Associazione Ingegneri Gestionali in Sanità – In.Ge.San.

Art.1 – Indizione delle elezioni

- a. Il Presidente dell'Associazione, unitamente con il Consiglio Direttivo, indice l'elezione per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo e di conseguenza delle cariche dell'Associazione (Presidente, Vice presidente, Tesoriere e Segretario), con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data di cui avranno luogo.
- b. Il documento di indizione verrà pubblicato sul sito istituzionale e diffuso a mezzo posta elettronica a tutti i soci in regola con l'iscrizione al fine di garantire una adeguata pubblicità
- c. Il documento di indizione dovrà contenere le seguenti informazioni
 - i. Il calendario della votazione da svolgersi in un'unica data
 - ii. L'ubicazione della sede elettorale
 - iii. La scadenza per la presentazione della candidatura (vedi Art.5 comma b.)
- d. In assenza o impedimento del Presidente le elezioni possono essere indette dal Vice presidente o dal Segretario

Art.2 – Commissione Elettorale

- a. La Commissione Elettorale, scelta dal Consiglio Direttivo in carica, può essere composta da Soci Fondatori, membri del Consiglio Direttivo o soci ordinari che non abbiano presentato la propria candidatura
- b. Il Consiglio Direttivo identifica i soci che assumono il ruolo di Segretario della Commissione Elettorale e di scrutatori
- c. La Commissione Elettorale è composta da minimo due persone scelte come al comma a. dell'Art.2
- d. Competenze della Commissione Elettorale
 - i. Ricevere le candidature e verificarne la regolarità
 - ii. Supervisionare la regolarità delle procedure di elezione
 - iii. Decidere, in prima istanza, su eventuali ricorsi presentati rispetto ai risultati delle elezioni

Art.3 – Candidature

- a. Possono candidarsi tutti i soci dell'Associazione. La candidatura è accettata solo se il candidato è in regola con il pagamento della quota associativa
- b. Non possono presentare la candidatura i soci Onorari
- c. Le candidature trasmesse oltre la scadenza indicata o giudicate non regolari dalla Commissione Elettorale verranno scartate



Art.4 – Elettorato

- a. L'elettorato è composto da tutti i soci dell'Associazione in regola con l'iscrizione e il pagamento della quota annuale. La verifica di tale requisito sarà attestata entro le ore 13 del giorno antecedente la data delle elezioni
- b. Il diritto di voto non è precluso ai soci Onorari
- c. Non è ammesso il voto per delega

Art.5 – Presentazione candidature

- a. Tutti coloro che intendano candidarsi per la carica di membro del Consiglio Direttivo dovranno presentare istanza scritta a mezzo posta elettronica indirizzata al seguente indirizzo segreteria@ingesan.it
- b. La presentazione della candidatura dovrà avvenire entro le ore 13 del decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento della votazione
- c. Il ritiro della candidatura può avvenire entro due giorni antecedenti la data fissata per lo svolgimento della votazione inviando apposita comunicazione a mezzo mail al seguente indirizzo segreteria@ingesan.it
- d. I voti espressi in favore di candidati ritirati sono considerati nulli

Art.6 – Svolgimento votazioni

- a. La data dello svolgimento della votazione è fissata dal Presidente con specifica deliberazione ai sensi del precedente Art.1. Le operazioni di voto devono svolgersi durante l'Assemblea ordinaria
- b. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti. Ogni votante ha la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari a tre.
- c. Al termine delle operazioni di voto verrà redatto un elenco dei candidati che hanno ricevuto delle preferenze in ordine decrescente rispetto al numero di voti ottenuti
- d. Il numero delle cariche disponibili, come membri del Consiglio Direttivo, è indicata dallo Statuto dell'Associazione e risultano essere nove di cui due vengono scelte direttamente dalla scuola di Ingegneria dell'Università LUIC
- e. In caso di parità fra candidati che risultino ultimi eletti sarà favorito il candidato più anziano con riferimento all'anzianità associativa
- f. È consentito anche il voto per via telematica a distanza

Art.7 – Elenco degli elettori

- a. L'elenco nominativo degli elettori è predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente consultabile
- b. Fino al giorno antecedente la votazione l'elenco degli elettori aventi diritto può essere modificato o integrato rispetto all'aggiornamento dell'elenco degli iscritti.



Art.8 – Convocazione degli elettori

- a. La convocazione degli elettori da parte del Presidente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima la data di svolgimento della votazione
- b. La convocazione avviene contestualmente all'indizione delle elezioni, nonché unitamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria nell'ambito della quale si realizzerà lo svolgimento delle elezioni. La convocazione verrà trasmessa a ciascun socio a mezzo posta elettronica
- c. La modalità di comunicazione di cui al precedente comma rende conoscibile ad ogni effetto di legge l'evento elettorale da parte degli elettori.

Art.9 – Operazioni preliminari al voto

- a. Il giorno della votazione all'apertura dell'Assemblea ordinaria avviene l'insediamento della Commissione che dà avvio alle seguenti operazioni preliminari
 - i. Predisposizione e controllo della lista degli elettori
 - ii. Predisposizione delle schede elettorali nel numero adeguato le quali dovranno essere firmate da un componente della Commissione Elettorale relativamente al voto in presenza
 - iii. L'eventuale voto a distanza verrà effettuato mediante apposita piattaforma web
- b. Le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo vengono avviate dal Presidente in carica
- c. Tutte le cariche uscenti dell'Associazione decadono al momento dell'avvio delle operazioni di voto, le operazioni di voto verranno condotte da un membro della Commissione Elettorale, ovvero da altro membro del Consiglio Direttivo uscente che non abbia presentato la propria candidatura

Art.10 – Operazioni di voto

- g. Il voto degli elettori è espresso in forma segreta mediante apposizione di preferenza su apposita scheda o attraverso apposita piattaforma web
- h. Le operazioni di voto si svolgeranno come di seguito:
 - i. Registrazione dell'elettore. In presenza dell'elettore o in collegamento da remoto, munito di valido documento di riconoscimento, viene verificata la sua presenza nell'elenco degli aventi diritto; ciascun elettore (fisicamente presente) dovrà apporre la propria firma sul registro delle presenze all'Assemblea, per l'elettorato a distanza basterà mostrare la presenza in video e la Commissione Elettorale registrerà l'effettiva presenza
 - ii. Non saranno ammessi al voto gli elettori che si presenteranno successivamente al termine delle operazioni di registrazione
- i. Ogni avente diritto avrà la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari a tre
- j. Le contestazioni di semplice soluzione vengono verbalizzate dalla Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime a votazione la medesima Commissione Elettorale

Art.11 – Vigilanza sulle operazioni di voto

- a. La vigilanza sulle operazioni di voto e sullo scrutinio è garantita dalla Commissione Elettorale



Art.12 – Operazioni di scrutinio

- a. Le operazioni di scrutinio sono svolte dalla Commissione Elettorale una volta terminate le operazioni di voto, queste sono svolte in seduta pubblica
- b. Lo scrutinio avviene secondo seguenti modalità
 - i. La Commissione Elettorale accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori
 - ii. Procede allo spoglio delle schede declamando i nominativi dei candidati segnati su ciascuna scheda elettorale valida consegnata
 - iii. Verifica l'esito dei voti sulla piattaforma web
 - iv. Porta a compimento l'operazione di spoglio senza soluzione di continuità
- c. Terminate le operazioni di spoglio la Commissione Elettorale redige un verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Elettorale
- d. All'interno del verbale dovranno essere presenti le seguenti informazioni:
 - i. Numero degli elettori votanti
 - ii. Il numero dei voti validi
 - iii. Il numero dei voti nulli
- e. La Commissione Elettorale allega al verbale gli elenchi dei votanti debitamente firmati e tutte le schede valide, nulle o non utilizzate

Art.13 – Proclamazione degli eletti

- a. La Commissione Elettorale verifica i risultati delle votazioni e procede immediatamente, nel corso dell'Assemblea ordinaria, a comunicare l'esito delle votazioni
- b. Gli eletti sono proclamati dalla Commissione Elettorale durante l'Assemblea ordinaria, l'esito è verbalizzato

Art.14 – Ricorsi

- a. I ricorsi possono essere formalizzati entro sette giorni dalla data delle elezioni
- b. La Commissione Elettorale valuterà il ricorso presentato sentito il firmatario del ricorso

Art.15 – Rinvio

- a. Per tutto quanto non specificato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto

Il presente Regolamento è stato redatto e approvato dal Consiglio Direttivo in carica in base ai poteri conferiti dallo Statuto.